

Car*

sul contributo del 2.5% sul Tfr la Corte Costituzionale dichiara la legittimità costituzionale della mancata restituzione per il principio dell'invarianza retributiva (Sentenza n. 213 del 10 ottobre 2018, depositata il 22.11.2018 in allegato).

Nella complicata questione del passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, **ci avevamo visto giusto**, uno dei maggiori ostacoli incontrati è stato quello relativo al contributo previdenziale del 2.5% a carico dei dipendenti pubblici che finanzia il trattamento di fine servizio.

Quando un lavoratore opta per la trasformazione del proprio Tfs in Tfr oppure è stato assunto successivamente al 2000, sullo stipendio non grava più la ritenuta previdenziale del 2.5% e quindi, a rigor di logica, la sua retribuzione dovrebbe aumentare dell'importo corrispondente.

Qui scatta la norma della parità retributiva sancita dalla legge (art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 sulla invarianza della retribuzione) per cui un lavoratore non può percepire a parità di condizioni, una retribuzione maggiore di uno stesso pari grado.

L'importo che spetterebbe non viene restituito ma congelato ed utile al calcolo del Tfr finale.

Molti lavoratori, **anche fomentati da alcune delle organizzazioni firmatarie e non dello stesso accordo quadro del 99**, specie nei periodi di tesseramento o delle elezioni delle RSU, non hanno accettato questa disposizione legislativa e hanno presentato ricorso. Noi fin da subito non abbiamo scelto di percorrere questa strada, facile ai fini propagandistici, ma impervia per via dell'evidente infondatezza dei presupposti. Non temendo l'impopolarità, questa nostra posizione fu espressa con chiarezza di non procedere ad alcun ricorso.

Alcuni ricorrenti nel territorio nazionale ebbero accolte le loro istanze con grande tripudio delle OO.SS. promotrici, altri invece furono respinti, ma questi non ebbero l'onore del clamore mediatico. A tutt'oggi non esisteva una giurisprudenza consolidata, **in genere in primo appello si vinceva ed in secondo si soccombeva**.

Noi eravamo a favore di una **soluzione negoziata** perché così si sarebbero tutelati tutti gli aventi diritto, **non solo i ricorrenti**. Inoltre la nostra prudente posizione era intesa ad evitare la restituzione in unica soluzione delle somme percepite a seguito di sentenza di primo grado e non confermate in appello.

Alla fine la questione, com'era giusto che fosse, è approdata e risolta dalla Corte Costituzionale che ha definitivamente sciolto il nodo di Gordio. Essa infatti ha stabilito la legittimità costituzionale del principio dell'invarianza retributiva (Sentenza n. 213 del 10 ottobre 2018).

Per noi la soluzione non può che non essere contrattuale e per questo riteniamo opportuno rilanciare la raccolta di firme già avviata dalla nostra organizzazione reperibile sui nostri canali social.

FP CGIL REGIONE LAZIO

Paolo Terrasi

